COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGGI**

INDICE

PAG.

Congedo e sostituzioni:

PRESIDENTE 332

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

IANNIELLO: Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico (1177) . . . 332

PRESIDENTE 332, 335, 336, 337, 339

AZIMONTI 338

BOFFARDI INES, *Relatore* . . . 332, 335, 337

CAPONI 332, 334, 336

GRAMEGNA 334, 336

IANNIELLO 333, 334

MANCINI VINCENZO 338

NUCCI 334

PAZZAGLIA 338

POCHETTI 337, 338

PUCCI DI BARSENTO 338

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 335, 336, 337

ZAFFANELLA 339

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

SCALIA ed altri: Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (539) 339

PRESIDENTE 339, 341, 342, 344, 345

AZIMONTI 344

BORRA 344

MANCINI VINCENZO 344

NUCCI, *Relatore* 339, 341, 342, 343

PAZZAGLIA 340, 344

POCHETTI 340, 342, 344

PUCCI DI BARSENTO 341, 343

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 341, 342

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 341, 343, 344

Votazione segreta:

PRESIDENTE 345

La seduta comincia alle 9,50.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bianchi Fortunato. Comunico altresì che il deputato Zanibelli sostituisce il deputato Bianco Gerardo e che il deputato Ianniello sostituisce il deputato Lobianco.

Discussione della proposta di legge Ianniello: Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico (1177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ianniello: « Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico ».

Informo che le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

La onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgere la relazione.

BOFFARDI INES, *Relatore*. Ho già avuto modo di affrontare questo argomento in sede referente nelle sedute del 28 ottobre e 10 dicembre 1970, e lo riprendo ora in sede legislativa,

La legge 21 dicembre 1961, n. 1336, istitutiva del ruolo dei collocatori comunali, presenta una lacuna che ha indotto l'onorevole Ianniello alla presentazione della proposta di legge che ho l'onore di illustrare.

All'articolo 15 della legge predetta, nel trattare la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comu,-nali, non si è tenuto conto della quota di interessi risultanti dagli investimenti di capitali del fondo stesso. La proposta di legge tende a dare una interpretazione più corretta alla volontà del legislatore. Essa, purtroppo, non essendo tramutata in legge specifica, induce gli uffici dell'Amministrazione ad applicare l'articolo 10 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, in materia restrittiva, e, quindi, incompleta. Questa interpretazione, infatti, spinge a non tener conto delle somme accantonate, comprensive di interessi.

I soli interessi, invece, una volta approvata la proposta di legge in esame, potranno validamente contribuire al pagamento dei riscatti del servizio non di ruolo prestato dai collocatori comunali, dando loro il conforto della parità di trattamento con il personale degli uffici del lavoro – ruolo dello stesso Ministero – a suo tempo iscritti al medesimo fondo di previdenza.

Sono tanto convinta della utilità e della necessità della modifica all'articolo 15 della legge n. 1336, che sono portata a ritenere inutile ogni argomentazione, perché penso che anche i colleghi ne siano convinti.

D'altra parte, mi pare che il presentatore ha affrontato il problema compiutamente, suffragando le sue argomentazioni di tutte le possibili circostanze, tecniche e legislative cosicché ogni aggiunta è superflua. Faccio osservare comunque che, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, n. 1256, il fondo di previdenza deve continuare ad operare, in via di stralcio, il recupero delle somme già di pertinenza dei conti individuali esistenti del personale degli uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici, versando gli importi all'ENPAS, a copertura del riscatto del servizio pre-ruolo, ai fini della buonuscita. Conseguentemente, appare necessario e opportuno che, attesa la permanente destinazione delle somme ai fini previdenziali, la presente legge renda esplicito il principio dell'esonero di tali somme da ogni gravame fiscale, analogamente – del resto – anche a quanto previsto dalla legge che regola le gestioni assistenziali e previdenziali dell'ENPAS.

Questa proposta di legge, come gli onorevoli colleghi sapranno, ha avuto il parere favorevole, all'unanimità, della I e della V Commissione, e anche le tre confederazioni si sono dichiarate sodisfatte ed attendono la approvazione. Per parte mia, ritengo che, data la giustezza del problema posto dalla proposta di legge e l'atteso – che dobbiamo tener presente – della categoria, sia opportuna una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPONI. Purtroppo mi vedo costretto a ripetere un'osservazione già espressa in diverse circostanze: ancora una volta, ci troviamo di fronte ad una « leggina » settoriale. Più sottolineiamo l'inopportunità di questa tendenza, più si continua a percorrere tale strada. Le questioni, invece, andrebbero affrontate in modo organico.

Desidero peraltro aggiungere che, così dicendo, non intendiamo affatto prendere posi-

zione contro i collocatori – che consideriamo lavoratori alla pari degli altri – ma piuttosto intendiamo sottolineare l'opportunità che una buona volta, anche da parte del Ministero, si precisino le funzioni che essi devono svolgere.

Per esempio, ci domandiamo come, nei comuni rurali, essi non riescano ad assolvere alla loro primaria funzione, rendendo efficienti le apposite commissioni di collocamento. Per quanto ne sappiamo, le commissioni comunali per il collocamento della manodopera agricola non si possono riunire, per il rifiuto dei collocatori a convocarle la sera. Se dobbiamo andare incontro alle esigenze della categoria, vorremmo anche delle garanzie perché le funzioni da essa espletate siano svolte in modo efficace e completo.

Per esperienza, posso dire che, nella mia provincia, che poi non è esclusivamente bracciantile, non si riesce a mettere in funzione le commissioni per il collocamento. Sabato sera, essendomi recato presso una di tali commissioni sono stato verbalmente aggredito, proprio perché essa non funziona. Forse l'argomento che sto trattando non è strettamente pertinente, tuttavia credo che il Governo e la Commissione debbano tenerne conto.

Per quanto riguarda in modo particolare il merito della proposta di legge in esame, da parte nostra non esiste una posizione nettamente contraria. Però, dalle informazioni assunte, ci risulta che le tre confederazioni interessate non sarebbero pienamente d'accordo: esse, infatti, hanno chiesto di poter avere il modo di esaminare più attentamente la questione. Pertanto chiederemmo un rinvio dell'esame del provvedimento alla prossima seduta.

C'è poi un'altra osservazione da fare. I collocatori riprenderanno non solo gli interessi (come potrebbe sembrare dalla relazione), ma anche i contributi versati al fondo per il periodo in cui sono stati contrattisti. Ora, che questa categoria abbia il diritto ad una sistemazione in ruolo organico come gli altri dipendenti dello Stato, nessuno lo esclude; però, vorremmo almeno sapere come avverrà il riscatto. Non vi sono soltanto gli interessi che accumulatisi nel corso degli anni. Occorre anche chiarire come avvenga il riscatto dei contributi versati, e a carico di chi sia il riscatto per gli anni di servizio ai fini della pensione.

IANNIELLO. Desidero portare alcuni chiarimenti circa le osservazioni dell'onorevole Caponi, anche per precisare la portata del provvedimento. Premetto che condivido l'osservazione preliminare del collega in ordine alla necessità di ricorrere il meno possibile a queste « leggine », originate dall'esigenza di correggere alcune omissioni – a volte volontarie, ma il più delle volte involontarie – del legislatore. Nel caso specifico, il legislatore, nel definire l'inquadramento di questa categoria, che – come si ricorderà – prima era a contratto, non ha previsto che sarebbero sopravvenuti alcuni inconvenienti, che con questa proposta di legge si intende, appunto, sanare.

E mi spiego. Mentre la prima parte della proposta di legge ricalca il vecchio articolo 15 della legge n. 1336, per cui nulla si innova, il secondo comma introduce un primo elemento essenziale che, secondo me, è doveroso a meno che non si voglia legittimare un illecito arricchimento dello Stato. Perché – caro collega Caponi – quando la n. 1336 ha stabilito che i contributi accantonati dovevano essere riscattati e l'anzianità riconosciuta nel ruolo nel quale venivano posti i collocatori comunali, non ha previsto contemporaneamente che fine dovessero fare i contributi accantonati da coloro che o non avevano ottenuto il riscatto degli anni di servizio, o non intendevano ottenerlo. È chiaro che chiunque se li trattenga, commette un illecito arricchimento. Così – « leggina » o non – dobbiamo rettificare.

Inoltre, questi fondi, per il periodo di gestione, servivano anche per erogare mutui che producevano interessi e per acquistare immobili che producono un reddito: sono serviti, insomma, a fare una serie di operazioni, tutte legittime. È chiaro che questi interessi – dato che lo Stato non se ne può appropriare e dato che sono procurati dall'impiego di fondi individuali dei collocatori comunali – non possono essere devoluti che per un fine che interessi la stessa categoria; e a tal fine nella proposta di legge si stabilisce che questi interessi vengono devoluti al pagamento, all'ENPAS, delle quote che ciascun collocatore deve versare ad integrazione dell'importo di riscatto degli anni di servizio, naturalmente fino a concorrenza della disponibilità. E se questa disponibilità dovesse essere sufficiente per coprire tutto il debito per l'integrazione all'ENPAS, per le somme ulteriormente disponibili o maturate successivamente, si vedrà in seguito a quali fini saranno destinate, sempre nell'interesse e d'intesa con i lavoratori.

L'ultimo punto, invece, riguarda la norma che è già stata applicata in tutte le precedenti circostanze, anche per gli stessi collocatori e recentemente per il rimanente personale del Ministero del lavoro. È la norma che stabi-

lisce che queste somme, quali redditi del fondo mutuante nell'attività di assistenza creditizia, non sono assoggettabili ad imposte erariali.

Queste le osservazioni che mi sono permesso di sottoporre alla Commissione. L'onorevole Caponi ha parlato di difformità di orientamenti nell'ambito delle tre federazioni degli statali. Debbo rilevare che le tre federazioni di categoria, da me formalmente interpellate, mi hanno dichiarato il loro consenso. Quindi, siccome la mia consultazione è recente, su questo piano vorrei domandare se c'è stato un ripensamento, perché fino all'altro ieri, quando si è tenuto il congresso dei collocatori comunali, tutti i rappresentanti si sono raccomandati affinché la proposta venisse approvata con la massima celerità. Infatti, i collocatori non intendono sborsare di tasca propria il denaro per rimborsare l'ENPAS, pur avendo delle somme accantonate. Per questi motivi mi permetto di insistere affinché si addivenga stamani stesso all'approvazione della proposta di legge.

CAPONI. Vorrei che mi fosse chiarito un punto. Ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 1336, come deve avvenire il riscatto degli anni di servizio ?

IANNIELLO. È la stessa legge che precisa che il riscatto avviene a domanda dell'interessato. Ma credo che il Governo possa darci ancora maggiori lumi.

NUCCI. Voglio anzitutto riferirmi a quanto dichiarato dal collega Caponi nella premessa del suo intervento, sia per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni comunali per il collocamento in agricoltura, sia – soprattutto – per quanto si riferisce al ruolo dei collocatori comunali. Circa la prima questione, in linea di massima siamo tutti d'accordo con l'onorevole Caponi, però bisogna anche considerare che, legiferando, non si può edificare un sistema che sia comprensivo di tutte le situazioni. Se ci poniamo su questa strada, ci poniamo sulla strada dell'astrattismo.

Quanto alla seconda questione, sono completamente d'accordo con l'onorevole Caponi, sul fatto che non può più essere dilazionato il riordinamento del collocamento, anche con riferimento alla funzione che devono svolgere i collocatori comunali. Però, quando si fa riferimento alla ritardata applicazione della legge sul collocamento in agricoltura, e soprattutto quando viene rilevata la non funzionalità delle Commissioni, non posso fare a meno di ricordare che, quando si discusse questa legge dinanzi alla Commissione affari costituzionali, e anche dinanzi a questa Commissione, io osservai che non avremmo fatto cosa utile accelerando i tempi, che non si poteva varare una nuova disciplina con un decreto-legge e che sarebbe stato molto più utile meditare un po' sulla situazione. Infatti non si trattava solo di un problema di struttura e di organizzazione, ma era materia che andava considerata in tutta la sua complessità.

In quell'occasione io fui solo: i colleghi sostennero l'opportunità di sollecitare l'approvazione di quel provvedimento, perché ne sarebbero derivati certi vantaggi che oggi, purtroppo, riscontriamo essersi trasformati in notevoli svantaggi proprio per la categoria interessata.

Tornando alla proposta di legge in esame mi permetto di invitare i colleghi a tener presente che essa risponde ad una precisa esigenza di un riordinamento definitivo dello stato dei collocatori per quanto riguarda la quiescenza. Quindi anch'io mi associo a quello che hanno detto i colleghi Ines Boffardi e Ianniello, invitando i colleghi della Commissione a dare il proprio assenso perché questa proposta di legge sia sollecitamente approvata.

PISICCHIO. Prendo la parola semplicemente per dare la mia adesione a quanto hanno già detto i colleghi Ines Boffardi, Ianniello e Nucci. Mi pareva anzi che fosse già scontato, questa mattina, il voto favorevole della nostra Commissione al provvedimento, specie dopo l'unanime parere favorevole delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Certo, quando si tratta dei collocatori, si ripropongono tutte le questioni che si stanno affrontando in questi ultimi tempi per il collocamento. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che questo personale è oberato di lavoro, e non mi pare che debba essere mortificato proprio mentre le sue incombenze si moltiplicano e il suo lavoro è reso più gravoso dalla mancanza delle necessarie attrezzature. Non dobbiamo perciò fargli carico delle disfunzioni esistenti, specialmente ora che si tratta di ordinare una certa situazione previdenziale in favore degli stessi collocatori. Questo mio breve intervento insomma, vuol soltanto riconfermare quanto già in precedenti occasioni ho detto e sostenuto in favore dei collocatori comunali.

GRAMEGNA. Desidero formulare alcuni rilievi a quanto ha detto il collega Nucci, il quale, ritornando a parlare del decreto-legge

sul collocamento in agricoltura, ha ribadito alcune sue posizioni, già assunte in occasione del dibattito in questa Commissione; e tra l'altro ha affermato che il provvedimento si sarebbe risolto in danno dei lavoratori.

Ora, bisogna fare una distinzione essenziale. C'è un problema del collocamento della mano d'opera agricola, e c'è il problema della assistenza a questi lavoratori. Se il collocamento rimane ancora non funzionante, conseguenze di questo disservizio si ripercuotono anche in materia di trattamento previdenziale.

Ma esiste una responsabilità dei collocatori, in questo? I collocatori, secondo me, non hanno ancora modificato la loro mentalità. Essi credono di continuare a gestire il collocamento come con la legge n. 264 nel 1949, non rendendosi conto che la situazione va cambiando, ed il potere dei lavoratori, dei sindacati in materia di collocamento si va estendendo. Si pone, dunque, un problema di nuova mentalità. Gli agrari non possono continuare a fare i *ras* come per il passato. Spetta, ora ai collocatori, che sono funzionari dello Stato, far applicare la legge sul collocamento.

Allo stato dei fatti, sarebbe opportuno che il Ministero del lavoro, nell'ambito delle sue possibilità in ciascuna provincia, e in attesa dell'apertura dei relativi uffici di collocamento, provvedesse a spostamenti di collocatori da comuni dove esistono 100 iscritti a quelli in cui gli iscritti sono 4 mila, in modo da assicurare la funzionalità del collocamento.

Il collega Caponi, che ha avuto un colloquio con i sindacati, aveva chiesto un esame più approfondito della questione.

I pareri sono discordi, probabilmente esisono dei punti da rivedere: pertanto, un rinvio di tre o quattro giorni, se non creasse difficoltà, sarebbe senza altro opportuno. Se poi la Commissione ritiene questa proposta assolutamente improcrastinabile, allora andiamo pure avanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOFFARDI INES, *Relatore*. Non vorrei insistere, onorevole Gramegna, ma al recente congresso cui ho partecipato, ho parlato con i rappresentanti della categoria e sono più che mai convinta della necessità di approvare questo provvedimento, che è stato presentato nel 1969.

Io posso concordare con le osservazioni fatte da lei, onorevole Gramegna, e dall'onorevole Caponi circa la necessità di un generale riordinamento della materia del collocamento, circa la necessità di un radicale cambiamento di mentalità e circa il cattivo funzionamento di alcune commissioni, però non generalizziamo. Da parte della stessa categoria dei collocatori è, infatti, stata avanzata una richiesta di aumento dell'organico; oggi i collocatori sono 8 mila, e hanno chiesto un aumento che li porti a 15 mila unità, essendo attualmente il loro numero del tutto insufficiente.

Mi permetto, pertanto, di insistere, richiamando l'attenzione degli onorevoli colleghi sullo scopo principale di questo provvedimento, senza entrare in altri argomenti, sia pur validi, che sarà necessario affrontare in altra sede globalmente. In questo momento, ci troviamo di fronte all'esigenza di elaborare un ordinamento dèfinitivo per quanto riguarda la quiescenza di questa categoria, e credo che a tale proposito nessuno abbia motivo di sollevare obiezioni.

Per quanto riguarda la domanda fatta dall'onorevole Caponi (meglio di me potrà rispondere l'onorevole sottosegretario) sul modo in cui avverrà il riscatto, poiché i collocatori riscuoteranno non solo gli interessi, ma anche i contributi versati al momento in cui erano contrattisti, posso intanto dire che, trattandosi di soldi loro, ritengo giusto che a loro tornino; non credo che nessuno di noi voglia quella che si potrebbe definire una appropriazione indebita da parte dello Stato. Pertanto, il devolvere gli interessi all'ENPAS per il riscatto degli anni di servizio mi sembra possa essere consentito a tutti, perché non c'è scopo di lucro, ma tutto va a vantaggio dell'assistenza ai lavoratori.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non vorrei che le mie precisazioni risultassero inadeguate rispetto alle attese della Commissione.

La questione presenta due oggetti ben distinti, come gli interventi dei colleghi hanno sottolineato. Per quanto riguarda il primo, ovvero il merito della proposta di legge in esame, a parte ciò che vorrà decidere la Commissione e l'ulteriore approfondimento di alcuni dati tecnici, mi pare che il testo sia sufficientemente chiaro e che esso sia stato ampiamente illustrato. Pertanto, non esistono problemi di fondo. Il provvedimento al nostro esame mira, infatti, ad una riparazione che, se non avvenisse, sottolineerebbe l'esistenza di una sperequazione tra il trattamento di tutti i dipendenti comunali e quello dei collocatori

comunali. È questo il punto focale della proposta, e si tratta di una impostazione che indubbiamente possiamo condividere. Del resto il Governo, per quanto riguarda i problemi di carattere previdenziale, ha cercato – per quanto possibile – di orientarsi verso un'uniformità di trattamento per tutte le categorie: ed, in questo caso, si tratterebbe, di riconoscere non già nuovi diritti, ma diritti che per altri sono già riconosciuti.

Per questo motivo non esistono riserve da parte del Governo, a parte alcune osservazioni di carattere formale. Così all'ultimo comma, invece di dire che tali somme « sono esenti », si dovrebbe dire « continuano ad essere esenti ».

Per quanto riguarda il secondo problema, che poi è il primo in ordine di importanza, non sarei del parere dell'onorevole Gramegna, il quale ha parlato di mentalità arretrata.

GRAMEGNA. Non ho generalizzato.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Comunque, se ne è parlato; ma non voglio fare della polemica. Invece, desidero sottolineare che il Ministero è tutt'altro che assente dalla problematica che la questione dei collocatori ha suscitato. La scorsa settimana, in una impegnativa riunione col ministro relativa al decentramento regionale e alla ristrutturazione del Miministero, questo problema è stato messo a fuoco. Il ministro del lavoro, al recente congresso dei collocatori, non è stato meno esplicito in alcune affermazioni e in alcuni giudizi.

CAPONI. Scusi l'interruzione: circa il suo richiamo al decentramento, vorrei sapere se esiste l'impegno di passare il collocamento alle regioni ?

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Credo che lei non sarà disilluso dalle proposte che il ministro del lavoro farà. Anzi, mettendo alla prova il regionalismo dei colleghi, potremmo dimostrare che siamo abbastanza regionalisti, senza timore di contraddizioni.

Al di là di questo, si pone poi il problema del collocamento in agricoltura. È un impegno preso dal Governo, e sappiamo che allo stesso congresso dei collocatori il problema è stato puntualizzato in alcuni suoi aspetti. Sappiamo che i collocatori, molto spesso denunciati come inadempienti alle istruzioni della legge, hanno richiesto strumenti e mezzi per poter operare. Posso affermare che è quasi in porto l'indagine promossa in materia e che sono emersi elementi tali da poter orientare il Ministero del lavoro sulla direzione da prendere affinché il disegno di legge sia non più strumento di discussione, ma strumento operativo idoneo a realizzare gli scopi che si prefigge.

Questo ho voluto dire su tutto il problema, per non dare l'impressione che esso sia sottovalutato dal Ministero. E riservandomi di entrare nel merito di una discussione più ampia, raccomando l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1326, è sostituito dai seguenti:

« Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori comunali, ai sensi del precedente articolo 9, che ottenga il riscatto, ai fini della pensione, del servizio reso a contratto, su conforme domanda presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo di previdenza deve restituire allo Stato ed agli interessati, i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto.

Tali contributi devono altresì essere restituiti dal fondo al rimanente personale che non abbia chiesto e non ottenga il riscatto, subordinatamente alla presentazione di domanda certificante la rinunzia alla richiesta del riscatto o al mancato conseguimento di esso.

Le somme computate a titolo di interessi per effetto degli investimenti o comunque acquisite quali sopravvenienze della gestione speciale collocatori comunali, unitamente a quelle derivanti dall'aliquota del 4,50 per cento accantonate sui prestiti concessi al personale, salvo la quota destinata alle spese di amministrazione, vengono destinate, nei limiti delle disponibilità, in conformità della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, al riscatto del servizio prestato nella posizione di contrattisti di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, ai fini della buonuscita, secondo le modalità che saranno concordate, con apposita convenzione, fra l'amministrazione del Fondo e l'ENPAS entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Ultimata la devoluzione all'ENPAS di cui al comma precedente, le eventuali eccedenze

restano di pertinenza della categoria interessata e saranno utilizzate secondo le modalità da concordarsi tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale e la categoria stessa.

Le somme di cui trattasi, quali redditi del fondo mutuante nell'attività di assistenza creditizia, sono esenti da ogni imposta conformemente all'articolo 10 della legge 25 novembre 1957, n. 1139 e al disposto del secondo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 ».

I deputati Nucci, Pisicchio e Ianniello hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « sono esenti », *con le parole*: « continuano ad essere esenti ».

BOFFARDI INES, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento al quale mi associo pienamente e che considero chiarificatore, in quanto la dizione originale potrebbe dare origine ad errate interpretazioni.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Avendo io stesso già suggerito questa modifica, non posso che essere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo unico rimane pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è sostituito dai seguenti:

« Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori comunali, ai sensi del precedente articolo 9, che ottenga il riscatto, ai fini della pensione, del servizio reso a contratto, su conforme domanda presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo di previdenza deve restituire allo Stato ed agli interessati, i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto.

Tali contributi devono altresì essere restituiti dal fondo al rimanente personale che non abbia chiesto o non ottenga il riscatto, subordinatamente alla presentazione di domanda certificante la rinunzia alla richiesta del riscatto o al mancato conseguimento di esso.

Le somme computate a titolo di interessi per effetto degli investimenti o comunque acquisite quali sopravvenienze della gestione speciale collocatori comunali, unitamente a quelle derivanti dall'aliquota del 4,50 per cento accantonate sui prestiti concessi al personale, salvo la quota destinata alle spese di amministrazione, vengono destinate, nei limiti delle disponibilità, in conformità della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, al riscatto del servizio prestato nella posizione di contrattisti di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, ai fini della buonuscita, secondo le modalità che saranno concordate, con apposita convenzione, fra l'amministrazione del Fondo e l'ENPAS entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Ultimata la devoluzione all'ENPAS di cui al comma precedente, le eventuali eccedenze restano di pertinenza della categoria interessata e saranno utilizzate secondo le modalità da concordarsi tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale e la categoria stessa.

Le somme di cui trattasi, quali redditi del fondo mutuante nell'attività di assistenza creditizia, continuano ad essere esenti da ogni imposta conformemente all'articolo 10 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, e al disposto del secondo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 ».

POCHETTI. Ritengo che le osservazioni fatte dai colleghi del mio gruppo siano valide, come una loro validità hanno i rilievi sul modo come viene gestito il collocamento; nel momento in cui ci preoccupiamo dei collocatori, dobbiamo anche preoccuparci che tutto il servizio funzioni. Pertanto, ritengo che siano sacrosanti questi rilievi mossi nel momento in cui la stessa legge sul collocamento in agricoltura – l'ultima che abbiamo approvato e che aveva sollevato tante speranze – invece dimostra di far acqua da tutte le parti .

Quanto al provvedimento in esame mi fa piacere che, da parte dei colleghi della democrazia cristiana, si propongano questioni che tendono a reintegrare princìpi di giustizia che ciascuno di noi ovviamente dovrebbe desiderare di vedere applicati nei confronti di tutti i cittadini. Ma debbo dire che la stessa sensibilità che viene oggi dimostrata a proposito della categoria dei collocatori non è stata dimostrata in altre occasioni, e per problemi molto più grandi di quello dei collocatori.

Debbo ricordare che con la legge n. 903 furono sottratti al fondo adeguamento pensioni oltre 400 milioni di lire, per pagare subito la pensione ai coltivatori diretti; e si stabilì che quella somma fosse restituita in nove annualità, senza pagare una lira di interessi. Si tratta di un'irregolarità molto grave commessa nei confronti di tutti coloro che erano assicurati presso l'assicurazione generale obbligatoria e versavano le proprie trattenute al fondo adeguamento pensioni, i quali si sono visti togliere oltre 400 milioni e restituire in nove anni senza che sia stato dato loro un soldo di interessi.

AZIMONTI. Con la differenza che quelli erano soldi di lavoratori prestati ad altri lavoratori.

POCHETTI. Ma si trattava pur sempre di denaro, ed i princìpi fondamentali che presiedono al passaggio di fondi in prestito prevedono un interesse. Ma c'era un motivo, e lo onorevole Ianniello lo sa: e cioè, se fossero stati corrisposti gli interessi su quelle somme prelevate, si sarebbe dovuti arrivare a dare automaticamente un aumento, perché il gettito contributivo aveva un attivo di oltre il cinque per cento. Questa è la verità ! E allora si è operato ingiustamente per arrivare a una operazione ancor più ingiusta.

Nel caso in esame, invece, ci si regola in modo assai diverso. Pertanto, potrebbe anche sorgere il dubbio che la proposta di legge abbia un sottofondo di clientelismo.

Sia chiaro che, una volta stabilito questo principio approvando la proposta di legge in esame, in futuro dovremo risolvere in modo analogo gli altri casi che si presenteranno inevitabilmente alla nostra attenzione. È rilevabile, per esempio, una certa analogia tra il caso che trattiamo oggi e la situazione di tutti coloro che, dopo aver versato i contributi per l'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, non arrivano al minimo che permetta loro di ottenere il diritto alla pensione. Anche in questo caso dovremmo confermare il principio della restituzione dei contributi versati.

MANCINI VINCENZO. Questo sarebbe assurdo.

POCHETTI. So bene che i fondi sono regolati da princìpi diversi, però essendo tutti noi convinti (è stato ampiamente affermato) della necessità di arrivare ad una unità di trattamento per i lavoratori di qualsiasi attività e di ogni settore, per analogia non dovremmo forse stabilire qualcosa di simile anche per la previdenza sociale ?

Trattandosi di salvaguardare un principio di equità, noi voteremo a favore del provvedimento. Abbiamo però voluto cogliere l'occasione per ricordare che, se approveremo questa legge in favore dei collocatori, dovremo poi affrontare nella sua totalità il problema del collocamento; e dovremo essere più coerenti e corretti quando si tratterà di adottare provvedimenti analoghi in favore dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio.

PAZZAGLIA. Se su ogni questione dovessimo aprire, soprattutto in sede legislativa, una discussione su problemi di carattere generale, i nostri lavori finirebbero sempre con il dilagare su un terreno non compreso nell'argomento all'ordine del giorno. È inutile provocare tempeste in un bicchiere d'acqua e fare il Don Chisciotte, quando si sa fin dal principio quale sarà la conclusione. Pertanto, quando ci troviamo di fronte a provvedimenti rispondenti ad esigenze da noi obiettivamente ritenute valide, diamo subito il nostro consenso, senza ampliare inutilmente la discussione, soprattutto quando è evidente che il provvedimento in questione non è estremamente impegnativo.

Io voterò quindi a favore, permettetemi, però, di dire senza un grande entusiasmo, perché il testo avrebbe avuto bisogno di ulteriori approfondimenti. Capisco che le sollecitazioni degli interessati ci spingono a volte a lavorare su testi che non sono tra i migliori, tuttavia questo è formulato in modo tale che sicuramente, dopo l'approvazione, tutte le cose non chiare verranno a galla, con le solite conseguenze.

PUCCI di BARSENTO. Il gruppo liberale voterà a favore del provvedimento. Indubbiamente, il sistema di collocamento dovrà essere rivisto ed organizzato in maniera migliore, ma, se ogni volta che discutiamo su di un argomento, cominciamo ad elencare tutte le cose che non vanno bene, finiremmo inevitabilmente per ritardare l'approvazione di leggi con tanta ansia attese dalle categorie interessate, e che stanno a cuore a tutti i membri della Commissione.

Preannuncio pertanto il nostro voto favorevole sperando che, a forza di toppe, si riesca finalmente a comporre il quadro cui tutti noi aspiriamo.

ZAFFANELLA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista sulla proposta di legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Scalia ed altri: Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente da enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Scalia ed altri: « Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta dell'11 marzo il sottosegretario Rampa ha presentato emendamento che modificano il testo della proposta di legge. Su di essi, è opportuno sentire il parere del relatore, onorevole Nucci.

NUCCI, *Relatore*. Accetto l'invito a prendere la parola per dire il mio parere sugli emendamenti presentati dal Governo.

Preliminarmente, vorrei rilevare che, in base agli emendamenti, dovrebbe modificarsi anche il titolo della legge. Infatti, questa indennità, invece di chiamarsi « indennità di rischio » dovrebbe chiamarsi « indennità infermieristica ». E c'è un precedente, perché quando si votò la legge che riconobbe ai medici analoga indennità, la si chiamò « indennità medica » e non indennità di rischio.

Il Governo ha presentato un nuovo testo dell'articolo 1. La sua prima parte individua i destinatari della norma. Si è accennato al fatto che questa individuazione dei destinatari comporterebbe un ampliamento del campo di applicazione; ma, a ben considerare il contenuto dell'articolo 1, si rileva che non vi è nessun ampliamento, ma semmai vi è una specificazione che consente una più precisa ed equa individuazione dei soggetti di questa indennità. In definitiva, si tratta di ausiliari per i settori infermieristico, ostetrico, fisioterapistico e massoterapico, e quindi di tutta gente che vive e svolge determinate funzioni a contatto degli ammalati. Perciò si pone come legittima l'attribuzione di questa indennità.

Per quanto riguarda la natura dell'indennità, mi pare che essa – che viene definita nell'ultima parte del nuovo testo dell'articolo 1 – muti un po' nel senso che si prevede un'indennità di rischio più specifica che generica. La proposta di legge Scalia prevedeva un rischio più generico che specifico, mentre ora invece la indennità si giustifica particolarmente per la peculiarità delle funzioni svolte da questi lavoratori.

L'articolo 2 del nuovo testo stabilisce le condizioni per poter godere di questa indennità, e naturalmente stabilisce che l'articolo 1 è applicabile al personale di ruolo e non di ruolo assunto a contratto ad orario pieno. Sostanzialmente l'articolo 2, salvo ritocchi formulati, ribadisce quanto già stabilito all'articolo 2 della proposta Scalia.

L'articolo 3, invece, è del tutto nuovo. Esso disciplina la posizione del personale che passa agli enti ospedalieri, e si riferisce alla questione sollevata dal Governo nella seduta del 10 marzo. Cioè, a questo personale, che è quello dipendente dagli ospedali dell'INPS e dai centri traumatologici dell'INAIL, viene riconosciuta l'indennità, che però cessa dalla data di godimento del trattamento economico ospedaliero; e questo perché esso non venga a godere due volte della stessa indennità.

L'articolo 4 – che è pure nuovo – precisa in maniera più dettagliata i casi di cumulabilità, nel senso che questa indennità infermieristica è cumulabile con le indennità attribuite per servizio ospedaliero e con le indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'articolo 5 del testo governativo rispecchia quello che era l'articolo 4 della proposta Scalia, e cioè fissa in 180 mila lire annue, da erogarsi in 12 mensilità, l'importo della indennità.

L'articolo 6 introduce un principio nuovo, quello della pensionabilità di questa indennità. La giustificazione della introduzione di questo principio viene ricavata anche dal trattamento riservato ai medici funzionari, in applicazione della legge n. 100 del 20 febbraio 1968.

Resta l'articolo 7, che stabilisce la decorrenza del provvedimento. A questo proposito, la data prevista dal testo governativo è quella del 1° gennaio 1971. Per parte mia, riterrei che sarebbe stato opportuno scegliere la via di mezzo tra questa data e quella prevista dal testo dell'onorevole Scalia. Vorrei, pertanto,

insistere affinché questa decorrenza sia retrodatata al 1° luglio 1970.

In conclusione, sono favorevole alle modifiche proposte dal Governo, salvo che per la decorrenza.

PAZZAGLIA L'articolo 1 precisa le qualifiche del personale ausiliario che viene ammesso a godere dell'indennità di rischio. Nella seduta del 10 marzo io ebbi occasione di far presente che l'indennità di rischio non poteva essere limitata al personale infermieristico, ma doveva essere estesa anche ad altro personale. Prendo atto che il Governo, con il nuovo testo dell'articolo 1, ha inteso estendere l'indennità al personale ausiliario ostetrico, fisioterapista e massoterapista; però, altre categorie rimangono fuori: ad esempio, tutto il personale ausiliario di laboratorio, che dovrebbe meritare una considerazione diversa da quella che risulta dal testo proposto dal Governo. Tanto più che, se si tratta di personale di laboratorio dei sanatori, esistono dei rischi specifici che derivano dal tipo di esami compiuti in questi laboratori.

Vorrei chiedere, pertanto, al Governo di dare dei chiarimenti in merito a questa esclusione; e per assicurare che tutte le categorie del personale che ne hanno diritto possano godere di questa indennità, presenterò un emendamento inteso ad includere il personale di laboratorio.

POCHETTI. Io, con buona pace di chi dice che non dobbiamo fare i Don Chisciotte quando esprimiamo il nostro parere su proposte di legge, debbo esprimerlo ancora una volta su questa: e con estrema chiarezza, anche se la mia opinione possa non convincere altri deputati.

Anzitutto, mi pare che la proposta di legge come ha rilevato il relatore, si sia venuta trasformando per istrada. Siamo passati, da una indennità di rischio, ad una indennità che viene definita, dal sottosegretario Rampa, indennità di funzione infermieristica.

Quindi, ci troviamo di fronte ad una proposta che, almeno in parte, è diversa da quella a suo tempo presentata dall'onorevole Scalia. Ora, il risultato pratico – al di là delle osservazioni di carattere più generale che abbiamo già fatto – della presente proposta mi pare contrario agli obiettivi che il Governo ed i sindacati dicono di voler perseguire: mi sembra, cioè, contrario al tanto auspicato riassetto generale. Infatti, mentre si parla di riassetto economico di tutto il personale, si pone il carro davanti ai buoi, volendo approvare un provvedimento di adeguamento del trattamento economico di una parte soltanto del personale.

Inoltre, il provvedimento che si vorrebbe adottare è contrario ad un altro principio verso cui il Governo ed i sindacati hanno in questi ultimi tempi deciso di orientarsi. Mi riferisco al principio della eliminazione del rischio, per cui parlare di rischio peculiare ed inerente alle funzioni significa già voler porre la questione in termini antistorici, almeno per quanto riguarda la contrattazione salariale.

In questo modo poi viene ad essere completamente superato uno dei fini fondamentali che il proponente intendeva raggiungere: quello della eliminazione della sperequazione. Il proponente diceva, infatti, di voler evitare le sperequazioni considerando il rischio eguale e presente per tutte le categorie sanitarie. Fino a ieri avevamo delle infermiere che percepivano 300 lire di indennità giornaliera di profilassi antitubercolare, sulla base in parte della legge n. 310 del 1953, ed in parte per effetto di un accordo sindacale intercorso tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed i propri dipendenti. Una parte di questo stesso personale infermieristico usufruisce, però, di una indennità di 155 lire perché, essendo stato assunto in un diverso periodo, non gli è stato riconosciuto il diritto allo stesso trattamento. Inoltre il personale dei centri traumatologici ed ortopedici dell'INAIL percepisce un'indennità di 155 lire, mentre altri infermieri degli ambulatori provinciali dell'INPS e quelli dell'INAM non godono di alcuna indennità. La sperequazione è quindi evidente.

Stando così le cose, la proposta non ci convince affatto: questo lo devo dire con estrema chiarezza. Pertanto, mancherà il nostro voto favorevole, a meno che non vengano accolti i nostri emendamenti. Proponiamo infatti di sostituire l'articolo 1 proposto dal Governo con il seguente: « L'indennità corrisposta al personale di cui all'articolo 1 della legge 9 aprile 1953, n. 310 ed al personale dipendente dai centri traumatologici ed ortopedici dell'INAIL è elevata a lire 180 mila annue ed è estesa a tutto il personale infermieristico dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ».

Conseguentemente, proponiamo la soppressione degli articoli 4 e 5 del testo del Governo.

A parte ogni altra considerazione devo poi sottolineare che, ad eccezione dell'INAM, si verificherebbe addirittura un risparmio, e che comunque l'onere sarebbe relativo.

PUCCI di BARSENTO. Mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge nel testo presentato dal Governo, però concordo con il relatore sull'opportunità di posticipare (rispetto al testo Scalia), oppure di anticipare (rispetto al testo governativo), la decorrenza al 1° luglio 1970. Questo per venire incontro alle esigenze della categoria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Nucci.

NUCCI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Pazzaglia, pur con qualche perplessità, perché mi pare sia stata ribaltata la logica che stava alla base della proposta Scalia, che mirava a corrispondere un'indennità per il rischio inerente al contatto ed alla vicinanza con l'ammalato. Sono contrario, invece, agli emendamenti Pochetti.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. All'emendamento Pazzaglia il Governo è senza altro favorevole, perché si è trattato di un'omissione assolutamente non voluta. Oltre tutto poi, come è stato rilevato più in generale, il nuovo testo dell'articolo 1 non è estensivo rispetto alla sua precedente formulazione, limitandosi a specificare le categorie cui è dovuta l'indennità.

I rilievi fatti dall'onorevole Pochetti possono apparire suggestivi e interessanti, ma sono viziati – secondo me – da un errore di fondo; cioè quello di cogliere una divergenza tra gli scopi che si prefiggeva il testo originario della proposta Scalia e quelli del testo proposto dal Governo. In verità, non vi sono differenze sostanziali, ma soltanto specificazioni e di chiarimenti; specificazioni e chiarimenti che del resto – ricordo – erano stati richiesti dalla Commissione in una delle prime sedute in cui si discusse la proposta.

Per quanto riguarda la cumulabilità, abbiamo fatto riferimento a richieste di specificazione che ci sono state fatte. L'aspetto per cui il provvedimento potrebbe apparire, invece, meno pertinente, riguarda il problema generale che l'onorevole Pochetti ha sollevato: cioè, dato che sono in corso in questo momento trattative per il riassetto generale dei parastatali, si potrebbe prevedere una ipotesi quanto meno di incongruità fra le trattative in atto e la proposta di legge in esame.

A questo proposito, vorrei fare osservare prima di tutto che non risulta che i sindacati siano contrari alla proposta di legge. Il Parlamento nel legiferare non deve restare vincolato al fatto che i sindacati siano contrari o meno, ma vorrei far rilevare che vi sono stati degli scioperi – anche recenti – di questo personale per rivendicare l'indennità.

Mi pare, inoltre, che sia necessario precisare alcuni altri aspetti della situazione. Prima di tutto, onorevole Pochetti, mi consenta di dirle che il richiamo agli infermieri delle case di cura dell'INPS non è pertinente. Infatti, questi infermieri, anche se non godono del trattamento economico degli ospedalieri, di fatto, sono passati al trattamento ospedaliero in seguito al decreto di scorporo delle case di cura dell'INPS. Lo stesso dicasi per i centri traumatologici dell'INAIL, anch'essi trasferiti agli enti ospedalieri. Rimane la questione degli infermieri che prestano la loro opera presso gli ambulatori delle sedi dell'INPS; sedi che non si prevede debbano essere trasferiti agli enti ospedalieri. È vero che esiste una disparità di trattamento, ma le varie indennità corrisposte a questo personale non si configurano come indennità di rischio. Per questi infermieri di ambulatorio, l'indennità si configura come rimborso spese per la profilassi prevista dall'INPS, e non si tratta quindi di monetizzazione di un rischio. Quindi, se si pone il problema della equiparazione non si può, a mio avviso, scendere al livello di questo trattamento differenziato dell'INPS. Io ho posto il problema, perché questa mi sembrava un'occasione valida per perequare il trattamento di tale personale, ma mi si è fatto osservare che, essendo ben diversa la natura della indennità, non si sarebbe dovuto provvedere con un intervento legislativo, anche per non complicare ulteriormente la questione.

Perciò, mi sembra che le preoccupazioni manifestate possano essere superate.

Per quanto riguarda la richiesta del relatore di anticipare la decorrenza al 1° luglio 1970, lascio la risposta al rappresentante del Tesoro, onorevole sottosegretario Sinesio.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Già la volta scorsa ebbi modo di manifestare le preoccupazioni del Tesoro, non in ordine alla concessione di questa indennità, quanto piuttosto in ordine ai problemi che la concessione stessa apre, in relazione al riassetto in corso dei parastatali. Comunque, se la Commissione ritiene di approvare la proposta di legge, il Tesoro per il merito del provvedimento si rimette ad essa.

Per quanto riguarda la decorrenza, è inaccettabile un anticipo rispetto alla data del 1° gennaio 1971.

PRESIDENTE Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Agli infermieri dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta una indennità di rischio connessa alla peculiarità delle loro funzioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista, diplomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscano forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta una indennità infermieristica per la peculiarità ed il rischio delle funzioni svolte ».

I deputati Pochetti, Pellizzari, Rossinovich, Caponi, Bruni, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Gramegna e Tognoni hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Sostituire il testo dell'articolo 1 proposto dal Governo con il seguente:

« L'indennità corrisposta al personale di cui all'articolo 1 della legge 9 aprile 1953, n. 310, ed al personale dipendente dai centri traumatologici ed ortopedici dell'INAIL è elevata a lire 180 mila annue ed è estesa a tutto il personale infermieristico dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ».

NUCCI, *Relatore*. Ribadisco il mio parere contrario.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario, per i motivi già illustrati in sede di replica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Pochetti ed altri cui si sono dichiarati contrari Governo e relatore.

(*È respinto*).

Pertanto, onorevole Pochetti, mi sembra che debbano considerarsi decaduti i suoi emendamenti soppressivi degli articoli 4 e 5 del testo governativo.

POCHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Aggiungere, al testo dell'articolo 1 proposto dal Governo, dopo la parola: « massoterapia », *le parole*: « e di laboratori di analisi clinica ».

Pongo in votazione questo emendamento, cui si sono già dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

ART. 1.

Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista e di laboratori di analisi clinica, diplomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscano forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta una indennità infermieristica per la peculiarità ed il rischio delle funzioni svolte.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Da lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge sono da considerare dipendenti gli infermieri di ruolo e quelli non di ruolo assunti a contratto ad orario pieno per lo svolgimento delle funzioni che, secondo i regolamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate agli infermieri di ruolo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sul quale il relatore ha espresso parere favorevole:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« L'articolo 1 della presente legge è applicabile al personale di ruolo ed al personale non di ruolo assunto a contratto ad orario pieno per lo svolgimento delle funzioni che,

secondo i regolamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate al personale di ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole:

ART. 2-*bis*.

L'indennità infermieristica non compete al personale di cui al precedente articolo 1, che ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, passa agli enti ospedalieri, con effetto dalla data di inizio del godimento del trattamento economico ospedaliero.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Da lettura dell'articolo 3 della proposta di legge:

ART. 3.

L'indennità di rischio prevista dalla presente legge è cumulabile con ogni altra indennità eventualmente corrisposta a titolo di mansioni di lavori particolari rispetto a quelli comuni del personale che appartiene alla stessa categoria o allo stesso ruolo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« L'indennità infermieristica prevista dalla presente legge è cumulabile con le indennità attribuite per servizio ospedaliero e con le indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge:

ART. 4.

L'ammontare dell'indennità di rischio prevista dalla presente legge è unico per tutti gli infermieri indicati al precedente articolo 2 ed è fissato in lire 180.000 annue, da erogarsi in dodici mensilità.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« L'ammontare della indennità infermieristica prevista dalla presente legge è unico per tutto il personale indicato al precedente articolo 7 ed è fissato in lire 180 mila annue da erogarsi in dodici mensilità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole:

ART. 4-*bis*.

L'indennità infermieristica prevista dalla presente legge corrisposta in misura unica mensile ed è pensionabile.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 della proposta di legge:

ART. 5.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° ottobre 1968.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971 ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole*: « 1° ottobre 1968 » *con le parole*: « 1° luglio 1970 ».

NUCCI, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Tesoro di considerare che la retrodatazione da me proposta è di soli sei mesi, e quindi il costo è minimo. Ad ogni modo mi rimetto alla Commissione.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è soltanto una questione di costi: sorgono ulteriori difficoltà ai fini del riassetto dei parastatali.

PUCCI DI BARSENTO. Io propongo una alternativa. Siccome il sottosegretario afferma che non è una questione di costi, ma di

riassetto, si potrebbe prevedere una indennità *una tantum* forfettaria per il 1970, in modo da contemperare le varie esigenze.

BORRA. Se per una questione del genere si dovesse compromettere la immediata approvazione del provvedimento, non insisterei.

MANCINI VINCENZO. Anch'io sarei del parere di non insistere, purché l'*iter* di questa proposta di legge si concluda.

AZIMONTI. Anch'io sono dello stesso parere.

NUCCI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento.

PAZZAGLIA. Faccio mio l'emendamento Nucci. Non posso, infatti, accettare in questo modo una rinunzia che, secondo me, non è giustificata. Non si stabilisce un onere finanziario insostenibile, se si retrodata la legge di sei mesi.

Va precisato, inoltre, che il collega Pucci di Barsento ha proposto al Governo una soluzione, che, mi pare, il Governo avrebbe potuto considerare in termini di maggiore apertura di quanto abbia fatto e sulla quale potrei concordare, se l'emendamento da me fatto proprio fosse respinto: cioè quella di risolvere il problema della decorrenza attraverso la assegnazione di una cifra *una tantum*, il cui calcolo è estremamente facile, e che potrebbe consentire di evitare uno scontro su un tema sul quale neanche noi vorremmo portare lo scontro fino al limite della rottura.

Vorrei far presente all'onorevole sottosegretario Sinesio che le richieste avanzate dalla categoria risalgono ormai a molto tempo addietro, e la proposta di legge Scalia, presentata nel 1968, ha costituito il trasferimento in sede parlamentare di una serie di iniziative già assunte al livello sindacale. Ora, accogliere una proposta con tanto ritardo porta sempre la conseguenza di una certa retrodatazione della decorrenza. Pertanto, chiedo al Governo di andare incontro a questa esigenza, accettando l'emendamento che retrodata la decorrenza al 1° luglio 1970, oppure, in via subordinata, di accogliere la proposta presentata con molto equilibrio dall'onorevole Pucci di Barsento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pucci di Barsento ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: « Agli aventi diritto verrà riconosciuta, a titolo di indennità, una indennità *una tantum* per il 1970 ».

PUCCI DI BARSENTO. L'attesa della categoria è viva, e la massima celerità dell'*iter* di questo provvedimento mi sembra sia opportuna. Il mio emendamento è fatto in maniera estremamente elastica, perché, evitando di definire l'ammontare della cifra, lascia alla considerazione del Ministero del tesoro la definizione della questione. Credo che, rifiutare anche questa proposta non sia opportuno. Con ciò non voglio, naturalmente, ritardare l'*iter* di questo provvedimento, che – ripeto – deve essere approvato con la massima sollecitudine.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dal momento che questa « leggina » sta arrivando oggi in porto dopo un *iter* alquanto travagliato, prego gli onorevoli Pucci di Barsento e Pazzaglia di non insistere sui loro emendamenti, dimostrando in questo modo la buona volontà di concludere. Altrimenti, si verificherebbero ulteriori difficoltà sul difficile cammino del provvedimento.

PUCCI DI BARSENTO. Aderisco alla richiesta del sottosegretario Sinesio in ordine al ritiro del mio emendamento, soltanto perché mi rendo conto che ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento sarebbe assai grave, ed anche dalle varie organizzazioni abbiamo ricevuto pressioni nel senso della celerità.

PAZZAGLIA. Debbo insistere per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nucci, fatto proprio dall'onorevole Pazzaglia, di cui è stata data lettura.

(*È respinto*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo, sostitutivo dell'articolo 5, ultimo del provvedimento.

POCHETTI. Prendo la parola per dichiarazione di voto.

Desidero sottolineare il fatto che, dopo aver partecipato alla votazione del mio emendamento, noi del gruppo comunista, non abbiamo più partecipato ad altre votazioni, e credo che questo nostro atteggiamento debba rendere sufficientemente chiaro il voto finale della nostra parte.

Riteniamo che la soluzione dei numerosi problemi relativi al trattamento economico e giuridico del personale degli enti di diritto pubblico possa venire solo dal riassetto gene-

rale e dalla volontà del Governo di accelerare le trattative per l'accettazione di questa rivendicazione del parastato. Infatti, di tempo se ne è già perduto parecchio, da quando è stato concluso il primo accordo relativo al riassetto. Per il resto, non credo di dover ripetere quanto ho già detto nel corso della discussione generale. Noi non siamo favorevoli a questo provvedimento, perché non fa che consolidare le sperequazioni materiali su un rischio che invece deve essere elimininato. Per questo ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 5.

(*È approvato*).

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge IANNIELLO: Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico (1177):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Allocca, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Zanibelli, Boffardi Ines, Borra, Camba, Caponi, Dall'Armellina, Ferioli, Gramegna, Ianniello, Mancini Vincenzo, Mazzola, Monti, Nucci, Pavone, Pazzaglia, Pellizzari, Piccinelli, Pisicchio, Pochetti, Pucci di Barsento, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tambroni e Zaffanella.

SCALIA ed altri: « Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » (539):

Presenti 30
Votanti 21
Astenuti 9
Maggioranza 11
Voti favorevoli 21
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Si sono astenuti sulla proposta di legge n. 539:

Aldrovandi, Caponi, Gramegna, Mazzola, Pellizzari, Pochetti, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO